

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 183

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

Trasmesso alla Presidenza il 13 gennaio 2010

Regolamento recante "Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante misure di semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria;

VISTO l'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n.99;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA l'opportunità di emanare misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nel citato articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 novembre 1993, n. 466;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri nella riunione del ... ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

SENTITO il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;



VISTA la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per la semplificazione normativa;

emana il seguente regolamento:

CAPO I

Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250

ART. 1

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine unicamente per mezzo di raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili. L'intera documentazione, necessaria per la valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, è trasmessa unicamente mediante raccomandata postale, entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222.

ART. 2

(Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, fermi restando tutti



gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con società di distribuzione esterne, non controllate né collegate all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Ai fini della sussistenza del requisito di ammissione nonché del calcolo del contributo non possono essere prese in considerazione le copie oggetto di vendita in blocco da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalità, nonché la vendita, devono essere analiticamente certificate da una società di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.

2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e 460 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente Regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall'articolo 1, commi 458 e 460 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dal comma 2 del presente articolo.

ART. 3

(Disposizioni relative alle modalità di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)



1. I contributi alle imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonché di un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati.

2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché alle imprese editrici di periodici di cui al comma 2-quater del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa editrice di quotidiani ed a 300.000 euro per ciascuna impresa editrice di periodici, nonché di un importo variabile, nella misura di euro 0,09 per i quotidiani e di euro 0,20 per i periodici, per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue. L'ammontare complessivo di tali contributi non può comunque superare il 50 per cento dei costi come sopra indicati.

3. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui all'articolo 153, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I relativi contributi sono così calcolati:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore ad euro 1.290.000 per i quotidiani e ad euro 310.000 per i periodici;

b) contributi variabili secondo i seguenti scaglioni:

1) per i giornali quotidiani: euro 258.000 all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera; euro 154.000 all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie; euro 103.000 all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;



- 2) per i giornali periodici un contributo di euro 207.000 nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie;
- c) un ulteriore contributo pari alla somma dei contributi di cui alle lettere a) e b);
- d) la somma dei contributi previsti alle lettere a), b) e c) non può comunque superare il 70 per cento dei costi ammissibili.
4. Le agenzie di stampa di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e le agenzie di informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo fisso annuo pari al 30 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 1 milione di euro per ciascuna impresa.
5. I costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale, continuano ad essere considerati, ai fini del calcolo dei contributi di cui al presente articolo, unicamente nel limite del 10 per cento di tutti gli altri costi ammissibili.
6. Ai fini del presente articolo per costi ammissibili si intendono i costi direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi.
7. In caso di insufficienza delle risorse stanziare sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

ART. 4

(Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'occupazione nel settore editoriale)

1. Il contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani, calcolato secondo i parametri di cui all'articolo 3, che risulti superiore a 2 milioni di euro è ridotto del 20 per cento qualora l'impresa non abbia utilizzato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 giornalisti o poligrafici regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Il contributo spettante alle imprese editrici di periodici, calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, che risulti superiore a 400 mila euro è ridotto del 20 per cento qualora l'impresa non abbia utilizzato,



nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 giornalisti, poligrafici o grafici editoriali regolarmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

ART. 5

(Situazioni di collegamento e controllo)

1. Le situazioni di collegamento e controllo fra imprese editrici, ostative all'erogazione dei contributi, sono definite dall'articolo 2359 del Codice civile e dall'articolo 1, ottavo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributi tali situazioni sono accertate dall'Amministrazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi, nella quale è dichiarata l'insussistenza di tali rapporti ovvero sono indicate dettagliatamente le situazioni di collegamento o controllo nelle quali versa l'impresa stessa. In caso di situazioni di collegamento o controllo con altra società i legali rappresentanti delle società controllanti o collegate presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le stesse non hanno presentato domande di contributi. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a richiedere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativamente, alle imprese richiedenti i contributi, l'attestazione di conformità degli assetti societari alla normativa vigente nonché l'attestazione dell'eventuale esistenza di partecipazioni o rapporti tra le imprese medesime rilevanti per la configurazione di ipotesi di controllo o collegamento, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

ART. 6

(Attività di controllo)

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento degli opportuni accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sulla documentazione presentata dai soggetti



richiedenti, attraverso il ricorso alla Guardia di Finanza, ai sensi di apposito protocollo d'intesa, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Annualmente il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette alla Guardia di Finanza l'elenco dei soggetti ammessi al contributo ed i relativi importi erogati ai fini dello sviluppo di eventuali accertamenti e controlli, anche a campione.

CAPO II

(Semplificazioni e riordino dei contributi alle imprese radiofoniche e televisive)

ART. 7

(Disposizioni di semplificazione)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

2. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dell'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 10 bis, comma 1, lettera c), del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal 1 al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda, può essere presentata entro lo stesso termine unicamente per mezzo di raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono irricevibili.



3. In luogo della documentazione da inviare a corredo della domanda dei contributi ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dell'articolo 2 del Decreto del presidente della Repubblica 16 settembre 1986, n. 680, le imprese possono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante:

- a) la sede legale e la sede operativa dell'impresa;
- b) gli estremi della registrazione della testata giornalistica presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
- c) gli estremi del decreto di concessione o altro titolo abilitativo per la radiodiffusione radiofonica e televisiva da parte del Ministero delle attività produttive, ovvero di conferma o voltura degli stessi;
- d) il numero di codice fiscale e di partita IVA dell'impresa;
- e) il palinsesto settimanale tipo, con l'ora dell'inizio e l'ora della fine di ciascun programma, nonché la relativa durata, al netto di ogni interruzione pubblicitaria. Nell'ambito del palinsesto vanno puntualmente indicati i propri programmi informativi e quelli autoprodotti, nonché la loro percentuale sulle ore complessive di trasmissione effettuate ogni giorno dalle ore 7 alle ore 20 per le imprese radiofoniche e dalle 7 alle 23 per le imprese televisive;
- f) il numero dei dipendenti iscritti presso i rispettivi competenti Enti Previdenziali con l'indicazione delle sedi di iscrizione. La dichiarazione deve essere resa anche in assenza di dipendenti;
- g) le singole utenze telefoniche ed elettriche indicate in domanda, con l'attestazione dell'uso esclusivo delle stesse per finalità aziendali;
- h) Il tipo di satellite utilizzato per la fornitura dei servizi di comunicazione nonché la sua posizione orbitale, specificando la percentuale di utilizzo imputabile al segmento inerente la contribuzione.

4. Le imprese che richiedono il rimborso per servizi forniti dalle agenzie di stampa e informazione e per canoni di noleggio ed abbonamento ai servizi di comunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, inviano altresì copia conforme ai sensi dell'articolo 19 del



decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, delle fatture emesse rispettivamente dalle agenzie di informazione o dai gestori dei servizi di comunicazione, con relativa quietanza. Le stesse imprese comunicano inoltre le modalità di pagamento indicando, in caso di accredito su conto corrente bancario, istituto di credito e codice IBAN.

5. Le imprese iscritte alla Camera di Commercio possono presentare il certificato di vigenza in luogo dello statuto, dell'atto costitutivo e dei verbali di assemblea di nomina degli amministratori e dei sindaci. Per tutti gli altri soggetti resta l'obbligo, se emittenti radiofoniche, di invio della documentazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, o, se emittenti televisive, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.

6. La documentazione di cui al comma 3 deve pervenire, per mezzo di raccomandata postale, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a pena di decadenza, entro un anno a decorrere dal termine ultimo di presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese.

7. L'obbligatorietà del preavviso di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, è prevista solo per la presentazione della prima domanda di contributi. Nel caso in cui le imprese di radiodiffusione sonora riprendano l'attività di informazione successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il preavviso di domanda è ripresentato al Dipartimento per l'informazione e l'editoria entro sessanta giorni dalla ripresa dell'attività. Il preavviso di domanda è altresì presentato al Dipartimento per l'informazione e l'editoria dagli aventi causa di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva entro sessanta giorni dal subentro.

8. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano richiesto il rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi forniti da agenzie di stampa o informazione sono tenute ad inviare le fatture quietanzate dalle agenzie stesse entro il termine previsto dal comma 6.

9. Le commissioni consultive previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, sono presiedute dal Sottosegretario di stato alla Presidenza del Consiglio



dei Ministri con delega per l'editoria e non prevedono la partecipazione di rappresentanti del Governo.

ART. 8

(Agenzie di informazione radiofoniche e televisive)

1. Le agenzie di stampa e di informazione di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché le agenzie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre di una struttura redazionale di almeno 15 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate, in almeno 13 regioni, con almeno 40 emittenti radiofoniche o 40 emittenti televisive e diffondere oltre 2000 notiziari l'anno.
2. Le agenzie regionali previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, come disciplinate dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, devono disporre di una struttura redazionale di almeno 4 giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI. Le agenzie di cui sopra devono essere collegate con almeno 10 emittenti radiofoniche o televisive nella stessa regione o in regioni limitrofe e diffondere oltre 1000 notiziari l'anno.
3. Il fatturato di ciascun esercizio delle agenzie nazionali e locali relativo a canoni di abbonamento per i quali le imprese radiofoniche e televisive richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, all'articolo 23, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, deve riferirsi, a pena di inammissibilità all'accesso ai contributi medesimi, per almeno i due terzi a forniture di servizi a favore di imprese che non abbiano, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile, alcun rapporto di collegamento o controllo con le agenzie stesse. Il superamento di tale limite rappresenta circostanza preclusiva all'accesso ai contributi medesimi per l'impresa radiofonica e televisiva che abbia sottoscritto abbonamenti con le



predette agenzie; a tal fine il legale rappresentante dell'agenzia di stampa o informazione presenta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza di tale superamento.

4. Le agenzie di stampa e informazione di cui ai commi precedenti, sono tenute a specificare nelle fatture rilasciate alle imprese radiofoniche e televisive i servizi forniti e i corrispettivi di ognuno di essi.

ART. 9

(Canoni ammessi a rimborso)

1. Le imprese radiofoniche nazionali in possesso di concessione a carattere commerciale che richiedono le provvidenze di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono tenute ad avere alle loro dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno cinque giornalisti regolarmente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani - INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 100.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di 20.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 200.000 euro l'anno.

2. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale a carattere commerciale che richiedono i contributi di cui all'articolo 23, comma 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché le imprese di cui all'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono tenute ad avere alle loro



dipendenze, a pena di esclusione, nell'anno per il quale si richiedono le provvidenze, almeno un giornalista, regolarmente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – INPGI, con contratto di lavoro a tempo pieno. Il complessivo rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, ammissibili ai sensi della normativa vigente, a favore delle imprese sopraindicate, non può superare 25.000 euro all'anno; per ogni ulteriore giornalista dipendente a tempo pieno il suddetto limite è incrementato di 10.000 euro. La somma complessiva del contributo relativo al rimborso per l'abbonamento ai servizi delle agenzie di stampa e di informazione non può comunque essere superiore a 55.000 euro l'anno.

3. Le imprese radiofoniche locali in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, possono accedere al rimborso del 60 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento ai servizi di agenzie di stampa e di informazione a diffusione nazionale o regionale, per non più di 15.000 euro l'anno.

4. Le imprese che richiedono i contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono tenute ad avere alle loro dipendenze almeno quattro giornalisti a tempo pieno a norma del contratto nazionale di lavoro.

ART. 10

(Controlli)

1. In relazione alle richieste di contributi ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, degli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dell'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria assicura lo svolgimento delle opportune verifiche, accertamenti ed approfondimenti, anche a campione, sull'attività delle imprese e sulla documentazione presentata dalle stesse, anche attraverso il ricorso alla Guardia di Finanza, ai sensi di apposito protocollo d'intesa, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



ART. 11

(Calcolo dei contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250)

1. Le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250, mantengono il diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto.
2. Le imprese radiofoniche che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire i contributi previsti del citato articolo 4 della legge n. 250 del 1990. Ai medesimi beneficiari non si applica il raddoppio previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278.
3. Con esclusione delle erogazioni a favore delle imprese di cui al comma 1, le erogazioni previste dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono effettuate, ove necessario, mediante riparto percentuale delle risorse disponibili fra tutte le imprese radiofoniche e televisive aventi titolo ai sensi del presente Capo.
4. I contributi previsti dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dall'articolo 23 della legge 6 agosto 1990 n. 223 e dall'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, per le emittenti radiofoniche e televisive, non possono comunque eccedere, per ogni singola impresa, l'importo di 4 milioni di euro.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, in caso di insufficienza delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.



CAPO III

(Semplificazione e riordino in materia di credito agevolato)

ART. 12

(Concessione delle agevolazioni di credito alle imprese editoriali)

1. Le agevolazioni di credito alle imprese editoriali di cui all'articolo 4 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono concesse nella forma di contributi in conto interessi su finanziamenti a valere sul Fondo per le agevolazioni di credito di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 62 del 2001. Alla concessione delle predette agevolazioni di credito si provvede mediante la valutazione di progetti che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:

a) preventiva deliberazione dell'istituto finanziatore da allegare alla domanda, pena la non procedibilità nella valutazione della domanda stessa;

b) finanziamento bancario e/o operazione di locazione finanziaria, della durata massima di dieci anni, finalizzato al progetto. Il finanziamento è ammesso a contributo in misura non superiore a euro 15 milioni;

c) realizzazione del progetto entro un anno dal termine di scadenza di presentazione della domanda. Sono altresì ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.

2. Con Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore a novanta giorni, di presentazione delle domande a pena di decadenza, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti dell'impresa proponente e dell'iniziativa in base ai quali è effettuata la valutazione ai fini della concessione del contributo nonché la documentazione da produrre a corredo della domanda. L'emanazione dell'Avviso costituisce impegno per le somme ivi indicate. Le somme impegnate per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ed a qualsiasi titolo disimpegnate, nonché le somme erogate per le medesime finalità ed a qualsiasi titolo restituite, sono contestualmente riassegnate al Fondo stesso.



3. I requisiti dell'iniziativa di cui al comma 2 attengono alla tipologia del progetto, al fine perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa è valutata con particolare riferimento alla congruità delle spese previste, alla redditività, alle prospettive di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.

4. Nell'ambito dei requisiti dell'iniziativa attinenti alla tipologia del progetto di cui al comma 3, sono ammessi alle agevolazioni di credito i beni, anche quando dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati esclusivamente per la produzione o per la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri realizzati dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito. Il requisito dell'esclusività è accertato mediante l'acquisizione del contratto di comodato debitamente registrato da cui risulti espressamente tale clausola.

ART. 13

(Procedura di concessione e documentazione per la corresponsione del contributo)

1. L'Avviso per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12, comma 2, è previsto con cadenza annuale, compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie.
2. Il richiedente è tenuto a realizzare il progetto oggetto della domanda entro dodici mesi dal termine di scadenza previsto nell'Avviso per la presentazione delle domande. Le variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto sono comunicate al Comitato entro i medesimi termini previsti per la realizzazione del progetto stesso.
3. La mancata realizzazione del progetto, nonché la mancata comunicazione delle variazioni entro i termini di cui al comma 2 comporta la non procedibilità nella valutazione delle domande.
4. Entro i successivi sessanta giorni dal termine previsto dal comma 2, i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione:



a) il contratto di mutuo finalizzato al progetto corredato dal piano di ammortamento bancario laddove non ancora presentato. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il contratto di mutuo sono liberamente concordate tra le parti;

b) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;

c) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.

5. Nel caso di oneri da riqualificazione del personale o da costi organizzativi, occorre esibire:

a) idonea documentazione di spesa nelle ipotesi di ricorso ad organismi esterni all'impresa;

b) elementi di contabilità interna aziendale, nelle altre ipotesi.

6. In caso di progetti realizzati con il ricorso alla locazione finanziaria i soggetti richiedenti producono, comunque, pena la non procedibilità nella valutazione delle domande, la seguente documentazione entro i medesimi termini previsti dal comma 4:

a) il contratto di locazione finanziaria debitamente registrato;

b) una relazione redatta dalla società di locazione finanziaria consistente nella descrizione dei beni oggetto della locazione finanziaria stessa con l'indicazione dei singoli costi d'acquisto e dell'importo dei canoni stabiliti e delle scadenze di pagamento;

c) la documentazione delle spese sostenute per il progetto consistente in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia dichiarata conforme;

d) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la consegna dei beni oggetto della locazione finanziaria. Il momento giuridico che attesta la data di realizzazione degli investimenti coincide con l'entrata in possesso del bene da parte del soggetto richiedente le agevolazioni di credito;

e) una perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al relativo albo professionale, scelto tra i consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale del luogo dove ha sede legale l'istante, che attesti la realizzazione e la corrispondenza degli investimenti alla finalità del progetto, nonché la congruità dei costi sostenuti.



7. Il Comitato di cui all'articolo 15, sulla base dell'istruttoria del Servizio competente che predispone una relazione, esaminata la domanda dell'impresa richiedente nonché la delibera dell'istituto finanziatore, approva o rigetta il progetto, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione delle agevolazioni di credito a carico dello Stato secondo criteri di redditività, sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato. La delibera del Comitato è notificata al soggetto richiedente a cura del Servizio stesso entro diciotto mesi dal termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda.

8. La liquidazione del contributo si effettua direttamente al soggetto richiedente, entro 4 mesi dalla data di notifica della delibera del Comitato, previa verifica della completezza della documentazione.

ART. 14

(Determinazione del contributo)

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 12 le spese per la realizzazione dei progetti sono ammesse in misura pari al 50 per cento di quella finanziate dai soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria o all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria e ritenute ammissibili dal Comitato di cui all'articolo 15, ivi comprese le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al 20 per cento degli investimenti fissi ammessi alle agevolazioni di credito.

2. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo delle spese finanziate ammesse a contributo, calcolato al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato. Il contributo è, comunque, calcolato al tasso di interesse più basso fra quello concordato tra le parti e quello di riferimento.

3. L'ammissione alle agevolazioni di credito di cui all'articolo 12 è disposta sulla base della delibera del Comitato di cui all'articolo 15 nei limiti delle disponibilità finanziarie evidenziate nell'Avviso. In caso di disponibilità finanziarie inferiori all'importo complessivo dei contributi erogabili calcolati sulla base dei piani di ammortamento sviluppati al tasso di riferimento fissato con



decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data della delibera del Comitato, i contributi stessi sono proporzionalmente ridotti nei limiti delle risorse indicate nell'Avviso.

4. Il contributo in conto interessi, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, è accordato, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula del contratto di mutuo, per un periodo di utilizzo/preammortamento che non può essere superiore a due anni, con riferimento alle somme erogate e con decorrenza dalla data delle singole erogazioni effettuate dall'istituto finanziatore, in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed il 50 per cento dello stesso nonché, per il periodo di ammortamento, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.

5. Il calcolo del contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato in un'unica soluzione, direttamente al soggetto richiedente, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

6. Il contributo in conto canoni, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della delibera del Comitato, senza alcun riferimento alle scadenze di pagamento del canone. Il calcolo di detto contributo è effettuato secondo un piano di ammortamento sviluppato a rata costante semestrale - con scadenze fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno - elaborato dal Servizio competente ed erogato direttamente al soggetto richiedente in un'unica soluzione, attualizzando l'importo complessivo del contributo stesso al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vigente alla data del provvedimento di liquidazione.

ART. 15

(Comitato per le agevolazioni di credito)

1. Il Comitato di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed è così composto:

a) dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di Presidente;



b) dal Capo dell'Ufficio per il sostegno all'editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) dal capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio;

d) da un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze;

e) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) da due esperti in materia di editoria, da un esperto in materia di editoria elettronica nonché un esperto nel campo dell'ingegneria designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato delibera l'ammissione al contributo di cui all'articolo 14. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le delibere sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

3. Per il proprio funzionamento il Comitato si avvale di una segreteria nominata con il decreto di cui al comma 1, individuata nell'ambito delle risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede anche all'istruttoria dei provvedimenti di concessione dei contributi.

4. Il funzionamento del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai membri del Comitato non sono corrisposti indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

ART. 16

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di cui all'articolo 12, sottoscritte dal legale rappresentante legale dell'impresa, sono presentate per via telematica e con firma digitale, secondo le modalità pubblicate sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui per giustificati motivi l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento



informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine indicato nell'articolo 13, comma 2 per mezzo di raccomandata postale con l'indicazione dei motivi ostativi.

ART. 17

(Controlli e revoca dei benefici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della legge 7 marzo 2001, n. 62, l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni di credito è trasmesso alla Guardia di Finanza che, ai sensi di apposito protocollo d'intesa, anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettua l'attività di controllo.
2. Qualora i beni oggetto del progetto ammessi alle agevolazioni di credito siano alienati, ceduti, distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero tre anni nel caso di beni a rapida obsolescenza, è disposta la revoca del contributo.
3. Per la durata del finanziamento l'impresa è tenuta, annualmente, ad inoltrare al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto regolare pagamento delle rate del mutuo e/o dei canoni di locazione finanziaria. Al mancato inoltro di detta documentazione è disposta la revoca del contributo già concesso.
4. Nei casi di estinzione anticipata del contratto di mutuo e/o del contratto di locazione finanziaria, di fallimento o di assoggettamento ad ogni altra procedura concorsuale, la concessione del contributo statale è revocata, con ripetizione delle somme, a decorrere rispettivamente dalla data di estinzione del mutuo, da quella di dichiarazione del fallimento, di assoggettamento a procedura concorsuale.

ART. 18

(Disposizioni transitorie)



1. Le agevolazioni di credito già concesse, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della legge ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e della legge 7 marzo 2001, n. 62, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni ivi contenute fino all'esaurimento delle relative procedure.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comitato di cui all'articolo 15, sono altresì attribuite le competenze sui procedimenti ancora in atto relativi ad agevolazioni di credito di cui al comma 1.

CAPO IV

(Disposizioni finali e abrogazioni)

ART. 19

(Disposizioni in materia di regolarità previdenziale)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede, per le imprese editoriali, radiofoniche e televisive che hanno presentato regolare domanda di contributi ai sensi dei Capi I e II del presente regolamento, a richiedere ai competenti Enti previdenziali certificazione comprovante la regolarità contributiva.

2. Le imprese editoriali, radiofoniche e televisive, di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, che hanno percepito contributi in pendenza di ricorso giurisdizionale in materia di adempimenti previdenziali, in caso di soccombenza con sentenza passata in giudicato, sono tenute alla restituzione dei contributi stessi. L'amministrazione, su comunicazione degli istituti previdenziali interessati, provvede al recupero delle somme già erogate.



ART. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) in relazione al Capo I :

- 1) il comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole.", il cui ammontare non può comunque superare il 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa";
- 2) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 3) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 4) il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole."e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa;"
- 5) il primo periodo del comma 2 ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole "con esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,";
- 6) il secondo periodo del comma 2 ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole "e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell'impresa stessa,";
- 7) il comma 2 quater dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, limitatamente alle parole da "ivi comprese" fino alla fine del comma;
- 8) il comma 7 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 9) il comma 8 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 10) il comma 9 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- 11) il comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;



- 12) il comma 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
 - 13) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
 - 14) il comma 15-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
 - 15) l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, limitatamente alle parole: "dall'art. 3, comma 11, e";
 - 16) l'articolo 2 della legge 15 novembre 1993, n. 466;
 - 17) il secondo periodo del comma 1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) in relazione al Capo II:
- le parole da: "La quota spettante" a: "ai sensi della presente legge: " dell'articolo 10 bis, comma 1, lettera c) del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse.
- c) in relazione al Capo III:
- 1) i commi 3, 8, 10, 14 e 15 dell'articolo 5, l'articolo 6 e l'articolo 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
 - 2) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 9, i commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;
 - 3) l'articolo 1, comma 3 bis, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46.
 - 4) l'articolo 10, comma 8, del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222.

ART. 21

(Norme finali)

1. In attuazione dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del



Consiglio dei Ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dai contributi e dalle provvidenze riferiti all'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

